



Viale Morin, 16

55044 Marina di Pietrasanta

C.F. / P.I. 01975400464

Capitolato di gara per l'affidamento della gestione del servizio bar e concessione in uso dei locali e pertinenze all'interno della Versiliana

ART.1 OGGETTO

La Fondazione La Versiliana intende concedere i locali adibiti a bar posti all'interno dell'area del Festival "la Versiliana", per le stagioni 2009 e 2010 ad una ditta privata in grado di garantire un'elevata qualità della gestione di servizio bar ed una congrua offerta economica.

ART.2 DESCRIZIONE DEI LOCALI

Per il perseguimento delle anzidette finalità, la Fondazione La Versiliana conferisce a favore del gestore il diritto d'uso dei sottoindicati locali, con gli impianti e arredi esistenti negli stessi:

a) lato nord (area "Incontri al Caffè"):

- 1) locale di circa mq.122 da adibirsi a bar attrezzato con banchi frigo e buffet caldo e freddo, piani di lavoro, piani di appoggio e vasche per lavaggio;
- 2) utilizzo dello spazio antistante a quello del punto precedente, di oltre mq.200 attrezzato con tavoli e sedie;
- 3) utilizzo dello spazio di mq. 1200, attrezzato con sedie e tavoli, dove saranno organizzati quotidianamente gli "Incontri al Caffè" o altre iniziative a carattere culturale e promozionale;

b) lato sud (area "Fabbrica dei Pinoli"):

- 1) locale attrezzato di circa mq.35 da adibirsi a bar;
- 2) utilizzo dello spazio antistante a quello del punto precedente, di circa mq.100 attrezzato con tavoli e sedie.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO –

La concessione dei locali è finalizzata alla gestione del Bar durante le attività del festival, per le edizioni 2009 e 2010. Durante i restanti mesi è possibile l'apertura del bar in concomitanza a manifestazioni, esposizioni e altre iniziative organizzate dalla Fondazione o dal Comune di Pietrasanta.

La Fondazione si riserva la facoltà di rinnovare il presente rapporto anche per l'anno 2011.

ART. 4 – SOPRALLUOGO –

Le ditte interessate sono tenute a prendere visione dei locali ove è previsto che si svolga l'attività, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, nello stato attuale, effettuando apposito sopralluogo, contattando gli Uffici della Fondazione in orario di ufficio (tel. 0584/265733).

La dichiarazione di presa visione, indicante la data del sopralluogo ed il nome del funzionario presente al sopralluogo stesso, deve essere allegata ai documenti di gara.

ART. 5 - ARREDI E ATTREZZATURE

Il gestore dovrà installare a proprie spese tutto il materiale e le attrezzature occorrenti al buon funzionamento della gestione (vetrine, frigo, lavastoviglie ecc.), ivi compreso il misuratore fiscale.

Dovrà provvedere a fornirsi dell'intero corredo relativo alla posateria, tovagliato (nella foggia e colori da sottoporre alla Fondazione), attrezzatura in porcellana e vetro.

ART.6 - CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

Entro il 1° giugno di ogni anno la Fondazione s'impegna a comunicare al gestore il calendario delle manifestazioni per la stagione estiva, indicando al contempo le date esatte di apertura e chiusura al pubblico del bar, che il gestore s'impegnerà a rispettare.

Eventuali altri periodi di apertura saranno comunicati al gestore con congruo anticipo.

ART.7 – GESTIONE DELL'ATTIVITA'

Il gestore conduce in proprio l'attività commerciale e perciò dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio per il tipo di attività oggetto del presente capitolato. Tutte le pratiche di autorizzazione, ivi compresa la pratica sanitaria, sono a carico del gestore.

Il gestore s'intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi regolamenti e prescrizioni di polizia urbana e pubblica sicurezza, quindi si obbliga espressamente a manlevare la Fondazione da ogni e qualsiasi conseguenza derivante dall'inosservanza di essi, così come la tiene indenne da ogni rapporto con i terzi.

Il gestore manleva la Fondazione contro i danni che a questa possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, o di terzi in genere e la solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni.

ART.8 – ORARI DI APERTURA

Il gestore dovrà rispettare l'orario degli spettacoli e delle iniziative previste nel complesso: Incontri al Caffè, teatro, mostre spazio bambini ecc., garantendo almeno 30 minuti di anticipo per l'accoglienza del pubblico.

ART.9 - PERSONALE

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme di cui al precedente art. 7) e professionalmente idoneo a soddisfare le particolari esigenze del servizio. Dovrà altresì indossare idonea divisa.

Il gestore riconosce il proprio dovere autonomo e si obbliga ad osservare e applicare integralmente tutte le norme richiamate dal contratto collettivo di lavoro vigente per il settore, nonché le vigenti norme in materia di assicurazione e di previdenza obbligatorie, comprese quelle per evitare danni diretti ed indiretti a terzi.

Il gestore si impegna inoltre all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, riconoscendo ed accollandosi integralmente fin da ora ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi natura .

ART.10 – PREZZI PRATICATI AL PUBBLICO

Il gestore dovrà praticare al banco ed ai tavoli i prezzi fissati dall'Associazione Esercenti della Provincia di Lucca relativi alla categoria dei migliori esercizi della Versilia, preventivamente comunicati per il gradimento della Fondazione.

Le tabelle ed i listini con l'indicazione dei prezzi dovranno essere esposti in modo ben visibile nei locali di esercizio.

ART.11 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore s'impegna a mantenere in perfetto ordine e pulizia sia tutti i locali che gli spazi di competenza, di cui al precedente art. 2). A lui faranno inoltre carico tutte le spese di esercizio, quali riparazioni e manutenzioni ordinarie dei locali, degli impianti e degli arredi.

E' espressamente convenuto che quanto pattuito sarà subordinato alla regolarità dei versamenti da parte del gestore delle imposte tasse dirette ed indirette nonché degli oneri previdenziali ed assicurativi relativi ai propri dipendenti. A tal fine il gestore dovrà esibire alla Fondazione il proprio "Documento Unico di regolarità contributiva" con data non anteriore a mesi uno.

ART. 12 - SPONSORIZZAZIONI

E' facoltà della Fondazione caratterizzare i locali e le pertinenze concessi in uso con marchi e scritte pubblicitarie di sponsor intervenuti a sostegno del Festival.

Nel caso di sponsorizzazione del Festival da parte di aziende produttrici o distributrici di prodotti ad uso bar caffetteria, il gestore è tenuto ad utilizzare, se esplicitamente richiesto dello sponsor, tali prodotti in esclusiva, al fine di evitare l'ipotesi di incompatibilità merceologica.

E' al contempo vietata al gestore qualsiasi forma di pubblicizzazione di marchi e prodotti se non preventivamente concordata.

ART.13 - DIVIETI

E' fatto divieto al concessionario:

- destinare i beni ad uso diverso da quello stabilito;
- subconcedere in tutto o in parte i beni in oggetto, con o senza corrispettivo, come pure cedere la concessione a titolo oneroso o gratuito, anche in caso di eventuale trasferimento, usufrutto o affitto di azienda;
- fare lavori che non siano debitamente autorizzati per iscritto dalla Fondazione. Tutto quanto facesse senza il richiesto consenso scritto (qualora la Fondazione concedente non chieda, a spese del concessionario, il ripristino dello stato esistente al momento della concessione) rimarrà di proprietà del Comune di Pietrasanta, senza diritto in capo al gestore di rimborso alcuno;
- introdurre nei locali in concessione d'uso macchine e/o giochi di qualsiasi tipo, se non preventivamente autorizzate dalla Fondazione;
- qualsiasi forma di pubblicizzazione di marchi e prodotti.

ART.14 – INFORTUNI E DANNI

Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dell'attività, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento.

La gestione viene conferita a tutto rischio e pericolo della ditta aggiudicataria che terrà sollevata la Fondazione da danni e spese, derivanti a chicchessia, anche in dipendenza o per effetto della concessione dei beni e attrezzature conferita.

Il gestore risponderà dei danni eventualmente arrecati a beni di proprietà della Fondazione e del Comune di Pietrasanta.

Il gestore, pertanto, si assume l'impegno di stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza contro incendio, infortuni e R.C.T., con un massimale minimo di € 1.500.000,00.

Copia della polizza anzidetta dovrà essere consegnata al momento della stipula del contratto.

ART.15 - DECADENZA - REVOCA

Fatte salve le altre specifiche ipotesi previste dal presente capitolato, la ditta verrà, previa comunicazione di avvio del procedimento, dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- in caso di violazione, anche di uno soltanto, degli obblighi degli obblighi contrattuali;
- in caso di cessione di azienda, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta;
- quando non vengano rispettati da parte della ditta, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, ecc.;
- nel caso in cui la ditta non ottenga le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività.

La Fondazione potrà disporre, previa comunicazione di avvio del procedimento in ogni momento, la revoca totale o parziale della concessione, anche con riduzione dell'ampiezza dei locali e degli spazi concessi quando il permanere della concessione non fosse più compatibile con esigenze di pubblica utilità o comunque per il preminente interesse pubblico. Il gestore dovrà immediatamente restituire e rilasciare nella piena disponibilità della Fondazione i locali occupati, liberi e sgombri da cose e persone, senza alcun onere, indennizzo o spesa per la Fondazione.

ART.16 – TERMINE DELLA CONCESSIONE IN USO

Alla scadenza della concessione, sia essa anticipata o naturale, il gestore nulla avrà a pretendere dalla Fondazione La Versiliana a titolo di indennizzo o altro.

Avrà immediatamente termine l'uso dei beni conferiti e dovranno essere riconsegnati alla Fondazione tutti i locali, liberi da cose e/o vincoli di ogni specie, gli impianti e gli arredi risultanti dall'inventario entro e non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza.

I locali dovranno essere consegnati in stato di buona conservazione e gli impianti e gli altri beni in stato di regolare funzionamento.

Lo stato tecnico e giuridico dovrà rappresentarsi in apposito verbale di consegna.

ART. 17 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo offerto in sede di gara, tenuto conto delle prestazioni e degli obblighi di cui al presente capitolato, dovrà essere corrisposto di anno in anno alle seguenti scadenze:

quanto al 40% al 30 maggio

quanto al 30% al 30 luglio

quanto al saldo pari al 30% al 25 agosto.

- A garanzia dei pagamenti, la ditta aggiudicataria dovrà presentare all'atto della sottoscrizione del contratto idonea garanzia fideiussoria bancaria ovvero assicurativa con compagnia di gradimento della Fondazione Tale fideiussione dovrà espressamente contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, l'obbligo di immediato pagamento della fideiussione senza sollevare eccezione alcuna, a semplice richiesta della Fondazione la validità sino al 30 settembre dell'anno 2010.

ART. 19 – VIGILANZA E CONTROLLO

Alla Fondazione è consentito operare, in qualsiasi momento, ogni forma di vigilanza e controllo sull'operato della ditta, attraverso gli strumenti che riterrà più idonei ed opportuni.

Il gestore dovrà agevolare le operazioni di vigilanza e controllo, fornendo alla Fondazione la più ampia collaborazione.

ART. 20 – CONSEGNA E RICONSEGNA LOCALI ED ATTREZZATURE

Con la dichiarazione di presa visione e comunque con la firma del contratto, il gestore dichiara di ricevere i locali, con gli impianti, gli arredi e le attrezzature di sua piena soddisfazione ed adatti al proprio uso.

Detti beni, al termine della concessione, dovranno essere riconsegnati con apposito atto, nello stato in cui furono presi in consegna, se non migliorati.

I danni che risultassero praticati, sia ai locali che agli impianti, arredi ed attrezzature, stimati da un tecnico del Comune di Pietrasanta dovranno essere immediatamente refusati.

Gli adattamenti, le modifiche ed i miglioramenti apportati, anche se autorizzati dalla Fondazione nel corso della gestione, non daranno diritto a compensi di sorta o indennizzi di qualsiasi genere.

Tutto quanto venisse eseguito senza il suddetto consenso scritto e qualora, al termine del contratto, la Fondazione concedente non richieda il ripristino, le opere medesime rimarranno di proprietà del Comune di Pietrasanta, senza che sia dovuto alcun corrispettivo ed indennità alcuna, salvo il risarcimento di eventuali danni.

ART. 21 – CUSTODIA DEI BENI

Il gestore è costituito custode dei beni concessi in uso, che amministrerà, curerà e gestirà da buon padre di famiglia.

Lo stesso dovrà inoltre segnalare alla Fondazione qualsiasi inconveniente che dovesse verificarsi sull'intera struttura.

ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta, a garanzia degli esatti adempimenti di cui al presente capitolato, dovrà costituire una cauzione di € 2.000,00 da versarsi al momento della sottoscrizione dell'atto, in contanti o assegno circolare

La cauzione sarà restituita al gestore al termine della durata della concessione, dopo che la Fondazione avrà predisposto le verifiche sullo stato dei beni in uso e sempre che siano stati rispettati i patti e le condizioni di cui al presente capitolato, che la gestione si sia svolta correttamente senza disservizio alcuno e che non siano sorte divergenze, controversie o altro.

ART. 23 – ELEZIONE DOMICILIO

Il gestore si impegna ad eleggere il proprio domicilio in Pietrasanta.